



**ENTRATA /DISDETTA /
CESSAZIONE**

1.1 Contratto di lavoro

L'assunzione avviene mediante la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale da parte dei due contraenti. Esso definisce la funzione, il o i luoghi di lavoro, l'inizio dell'attività, le modalità di retribuzione, il salario e all'occorrenza, il tempo di lavoro, rispettivamente la durata dell'impiego.

1.2 Periodo di prova

I primi tre mesi d'impiego sono considerati come periodo di prova. Per i contratti di durata determinata, il primo mese è considerato, di regola, come periodo di prova. Se durante il periodo di prova, il lavoro viene interrotto a causa di una malattia, un infortunio o per adempimento di un obbligo legale che incombe sul collaboratore senza che questi lo abbia richiesto, il periodo di prova è automaticamente prolungato della stessa durata. Un'interruzione del rapporto di lavoro inferiore a sei mesi non darà luogo a un nuovo periodo di prova.

1.3 Anni di servizio

Gli anni di servizio sono calcolati a partire dalla data di entrata nel gruppo Manor. In caso di riassunzione dopo un'interruzione del rapporto di lavoro, vengono presi in considerazione anche gli anni di servizio prestati precedentemente (questa regola vale per tutte le riassunzioni effettive dal 01.01.1998). Dal 01.01.2010 vengono presi in considerazione anche gli anni di servizio effettuati presso le ex-società Jumbo, Athleticum e Accarda. Per queste società, vengono considerati solo gli anni di servizio effettuati prima della loro uscita dal gruppo Manor, rispettivamente dal gruppo Maus Frères. Qualora l'incarto personale non fosse più in archivio, spetta al collaboratore produrre la documentazione relativa ai suoi precedenti impieghi.

7.1 Termini di disdetta

Il contratto di lavoro può essere disdetto da ambo le parti con i seguenti preavvisi:

Per i collaboratori non quadri:

- Durante il periodo di prova (anche in caso di riassunzione dopo un'interruzione del rapporto di lavoro superiore a sei mesi): con un preavviso di sette giorni
- Dopo il periodo di prova: per la fine del mese, con un preavviso di un mese
- Dopo un anno di servizio: per la fine del mese, con un preavviso di due mesi
- Dopo nove anni di servizio: per la fine del mese, con un preavviso di tre mesi

Per i collaboratori quadri:

- Durante il periodo di prova (anche in caso di riassunzione dopo un'interruzione del rapporto di lavoro superiore a sei mesi): con un preavviso di sette giorni
- Dopo il periodo di prova: per la fine del mese, con un preavviso di tre mesi

Per i collaboratori temporanei:

- Durante il periodo di prova (anche in caso di riassunzione dopo un'interruzione del rapporto di lavoro superiore a sei mesi): con un preavviso di sette giorni
- Dopo il periodo di prova: per la fine del mese, con un preavviso di un mese
- Dopo un anno di servizio: per la fine del mese, con un preavviso di due mesi

La disdetta verbale o fatta per iscritto, dello scioglimento del rapporto di lavoro, deve giungere in possesso della controparte al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede l'inizio del periodo di preavviso. Nel caso in cui la comunicazione viene data in forma verbale, deve essere confermata per iscritto.

7.2 Età di pensionamento della cassa pensioni Manor

L'età di pensionamento per tutti gli assicurati si colloca in modo flessibile, tra i 60 anni compiuti e i 70 anni compiuti. Per età termine si intende il 65° anno di età compiuto. Un pensionamento prima dell'età termine viene considerato come pensionamento anticipato. Se non concluso per pensione anticipata, il rapporto di lavoro cessa automaticamente l'ultimo giorno del mese, in cui il collaboratore compie 65 anni. La proroga del pensionamento oltre i 65 anni richiede il consenso del datore di lavoro.

7.3 Invalidità

Il rapporto di lavoro si conclude automaticamente nel momento in cui il collaboratore riceve una rendita di invalidità totale e presenta un'incapacità lavorativa del 100%.

7.4 Licenziamento con effetto immediato

Il rapporto di lavoro può essere rescisso in ogni momento con effetto immediato per cause gravi (art. 337 CO). È considerata causa grave qualsiasi circostanza per cui non è più possibile al datore di lavoro mantenere, in base alle regole di buona fede, un rapporto d'impiego, in particolare a seguito di un furto.

7.5 Saldi vacanze, ore supplementari e ore flessibili

Tutti i saldi positivi o negativi di vacanze, ore supplementari e ore flessibili che non è stato possibile compensare prima della partenza, vengono pagati o dedotti dall'ultimo stipendio.

7.6 Indennità a seguito di rapporto di lavoro pluriennale

Ai collaboratori che non sono assicurati presso la cassa pensioni Manor, viene pagata un'indennità pari a due salari mensili se, al momento della loro partenza dall'azienda hanno almeno 50 anni di età e hanno lavorato almeno 20 anni presso Manor. L'indennità non viene versata in caso di licenziamento con effetto immediato.

7.7 Dispensa dal lavoro

Qualora il collaboratore venisse dispensato dal lavoro durante il periodo di preavviso, il saldo positivo di ore supplementari o flessibili sarà ridotto proporzionalmente o, se del caso, annullato. Nel limite del possibile, i giorni di vacanza dovranno essere presi anche durante il periodo di preavviso.

7.8 Ricerca d'impiego

Durante il periodo di preavviso Manor concede al collaboratore il tempo necessario per la ricerca di un nuovo impiego. Il tempo di assenza deve essere giustificato e fissato di comune accordo tra impiegato ed azienda. In caso di disdetta del contratto da parte del datore di lavoro, nell'ambito di una ristrutturazione o di una riduzione dei posti di lavoro, il tempo necessario alla ricerca di un nuovo posto di lavoro viene pagato entro il limite del 10% del tasso di attività. In tutti gli altri casi tale tempo è considerato come assenza non pagata.